



COMUNE di CANICATTI

Direzione IV^a - Servizi alla Città

N.ro - 62

Del 29 SET. 2017

Deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto:

Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, "Comunità Alloggio per Minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria"; "Casa di Accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà".

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di Settembre - alle ore 19,15 - in Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco - avv. Ettore DI VENTURA e con l'intervento dei seguenti componenti:

| Nome e Cognome | P. | A. |
|------------------------------------|----|----|
| FARRAUTO katia Giuseppina Giovanna | X | |
| LALICATA Davide | X | |
| MURATORE Massimo | X | |
| PALERMO Umberto | X | |
| | | |

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott. Domenico TUTTOLOMONDO:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione

La sottoscritta Maria Marchese, Funzionario Amministrativo, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 14 della legge di riordino n.22/86, fa carico al Comitato regionale dei servizi socio-assistenziali di predisporre schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi con l'apporto di enti, istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e associazioni, debitamente iscritte all'albo regionale, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge regionale;
- il decreto 29 giugno 1988, approva gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dalla citata legge di riordino;
- il Decreto Presidenziale del 04.06.96 - pubblicato sulla G.U.R.S. del 10. Agosto 1996, n.40, approva gli schemi tipo di convenzione con riguardo alla gestione delle seguenti tipologie di servizi:

- a) assistenza domiciliare anziani;
- b) casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
- c) centro diurno;

- d) comunità alloggio per disabili psichici;
- e) istituti educativo-assistenziali in favore di minori;
- f) casa di riposo, casa protetta e comunità alloggio per anziani;
- g) comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

RILEVATO che i predetti schemi di convenzione riportano, per ciascuna tipologia di servizio, nuovi standard organizzativi per unità e profili professionali in una logica di maggiore flessibilità e globalità degli interventi;

RITENUTO che i contenuti dei proposti schemi di convenzione e le indicazioni richiamate in merito agli standard organizzativi ed all'integrazione dei servizi sociali e sanitari realizzano, ad ogni effetto, atti d'indirizzo generale per una più qualificata attuazione della legge regionale n. 22 del 1986 avuto riguardo alla mutata natura ed entità della domanda sociale;

RAVVISATA la necessità, di integrare i vari articoli con la normativa vigente in materia di affidamenti di servizi a terzi, pur mantenendo validi ed efficaci i contenuti degli stessi;

VISTI

- gli schemi di convenzione-tipo "Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria" e "Casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà" di cui al Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, pubblicato sulla GURS del 10. Agosto 1996, n.40, che qui si intendono richiamati ed integralmente riportati;
- gli schemi di convenzione-tipo "Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria" e "Casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà", debitamente integrati con le norme vigenti in materia di gestione di servizi con l'apporto di enti, istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e associazioni, che si allegano sub lettera "A" e "B" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, necessita provvedere all'approvazione di detti schemi di convenzione;

VISTI

- il vigente Statuto Comunale;
- la Legge n° 22/86;
- il Decreto Presidenziale 29 giugno 1988;
- il Decreto Presidenziale del 04.06.1996;
- la Legge 328/2000;

PROPONE

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 s.m.i le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

PRENDERE ATTO degli schemi tipo di convenzione approvati con Decreto Presidenziale del 04.06.96 - pubblicato sulla G.U.R.S. del 10. Agosto 1996, n.40, e nella fattispecie dello schema di convenzione-tipo "Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria" e "Casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà" il cui contenuto viene integralmente richiamato;

APPROVARE gli schemi di convenzione-tipo "Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria" e "Casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà" sopra citati, che si allegano sub lettera "A" e "B" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, approvati con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, il cui contenuto è stato integrato con le norme vigenti in materia di gestione di servizi con l'apporto di enti, istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e associazioni;

Dare atto che l'adozione della presenta non comporta alcun onere a carico del Bilancio in corso di formazione;

Autorizzare il Dirigente della Direzione IV- Servizi alla Città all'adozione degli atti consequenziali;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 della L.R.03.12.1991 n.44.



IL Proponente
Dott.ssa Maria Marchese

Il sottoscritto Dirigente Direzione IV – Servizi alla Città, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 – esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

15.08.2017

Il Dirigente
Dott. Angelo Licata

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, Avv.Ettore Di Ventura ;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 s.m.i le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

PRENDERE ATTO degli schemi tipo di convenzione approvati con Decreto Presidenziale del 04.06.96 – pubblicato sulla G.U.R.S. del 10. Agosto 1996,n.40, e nella fattispecie dello schema di convenzione-tipo “ Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ” e “Casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà”il cui contenuto viene integralmente richiamato;

APPROVARE gli schemi di convenzione-tipo “ Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ” e “Casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà” sopra citati, che si allegano sub lettera “A” e “B” alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, approvati con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, il cui contenuto è stato integrato con le norme vigenti in materia di gestione di servizi con l'apporto di enti, istituzioni pubbliche e private, cooperative sociali e associazioni;

Dare atto che l'adozione della presenta non comporta alcun onere a carico del Bilancio in corso di formazione;

Autorizzare il Dirigente della Direzione IV- Servizi alla Città all'adozione degli atti consequenziali;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 della L.R.03.12.1991 n.44.

E. H. M.

COMUNE DI CANICATTI
(Provincia Regionale di Agrigento)
DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ
SERVIZI SOCIALI E SANITARI

"SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI GESTORI DI COMUNITÀ-ALLOGGIO PER MINORI"

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ tra l'Amministrazione Comunale di Canicatti, Codice Fiscale n. _____, per la quale interviene il Sig. _____ nella sua qualità di _____ autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione _____ n. _____ del ____/____/____, esecutiva;

E

L'Ente Assistenziale _____ con sede in _____ Codice Fiscale n. _____ d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente Contraente" rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il ____/____/____ in qualità di _____ gestore della seguente _____ comunità-alloggio iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizzata a funzionare fino al ____/____/____ con il provvedimento assessoriale a fianco, di ciascuna indicato:

- 1) D.A. n. del
- 2) D.A. n. del
- 3) D.A. n. del

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Premesso

- _ che, l'Amministrazione comunale di _____, in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi, intende pervenire all'integrale sviluppo del minore, a difesa dell'integrità della famiglia e dei suoi compiti;
- _ che la legge 4 maggio 1983, n.184 ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- _ che in presenza di minori le cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate o inidonee a provvedere al loro mantenimento alla loro educazione ed istruzione, è necessario autorizzare il ricovero in istituti solo in quanto non è praticabile in alternativa l'affidamento ad altro nucleo familiare od altra forma di sostegno alla famiglia;
- _ che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da enti educativo-assistenziali in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi;
- _ che l'accoglienza in istituto dei minori nella forma del convitto deve sempre rispondere ad una esigenza di tutela e di sostegno temporaneo delle famiglie in difficoltà impossibilitate ad assolvere ai propri compiti nell'intento di rimuovere nel contempo le cause che ne determinano l'allontanamento senza pregiudizio per le esigenze dei minori;
- _ che il ricovero semiconvittuale dei minori per alcune realtà delle aree a rischio, spesso richiesto dagli stessi giudici minorili, può rivelarsi anche risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità;

_ che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del comune nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificatamente qualificato come appresso riportato;

_ che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione dei servizi di ricovero ad enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;

_ che la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo < relazionale > delle prestazioni richieste;

_ che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge n. 22/86, 4° comma, lett. c), nella legge n. 142/90, 4° comma, lett. c), nella legge n. 142/90 capo VIII e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, 1° comma lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 oggetto ed utenza

L'Ente Contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. minori di sesso _____ (maschile o femminile) su n. _____ posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. _____ (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso _____ (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni). (Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità).

Nella comunità _____ possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospita deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art. 2- Ubicazione struttura

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standard determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 3-Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente contraente, si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente, il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale di Canicatti da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 4-Modalità d'intervento

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 5 -Copertura assicurativa

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 6 -anticipazione somme per piccole spese

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €(€. ____ se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o di €. ____ se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale. L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 7 -Assistenza igienico- sanitaria

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 8- Cura del minore

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle

stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 9--trattamento alimentare

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 10 -Compiti del contraente

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analogha facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

È, altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 11-Corrispettivo del servizio

L'Ente locale come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente contraente (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponderà all'Ente contraente per ciascun minore, esclusivamente durante il periodo di permanenza, un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente Gestore sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'Amministrazione Comunale di Canicattì, si impegna a corrispondere all'Ente Gestore:

- a) un compenso fisso mensile di €. _____ per ogni minore effettivamente ospitato ed autorizzato dall'Ente locale da liquidare con le modalità previste dal successivo art. 14;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di €. _____ (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidare con le modalità previste dal successivo art 14, posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 12 - Rimborsi e tracciabilità dei flussi finanziari

Le contabilità trimestrali/mensili dovranno essere inoltrate o presentate all'Ente locale, chiaramente leggibili e corredate da fotocopie dichiarate conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento e con le giustificazioni delle eventuali assenze.

Sui prospetti contabili, corredati da relativa fattura ove l'Ente contraente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi dei minori con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato a carico dell'Ente locale.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dal competente Ufficio comunale dei Servizi Sociali; ove dovessero emergere errori o difformità, detto Ufficio, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota di contabilità corredata dalla relativa fattura entro i successivi 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Ente locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari, previo riscontro della regolarità della corrispondenza del servizio effettivamente reso, delle verifiche fiscali, del DURC e della verifica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.



Ai fini del pagamento delle somme spettanti l'Ente contraente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, a pena di nullità assoluta della convenzione stessa. Pertanto, l'Ente contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, al presente appalto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituirà, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione di diritto della convenzione stessa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione alla presente convenzione nella causale l'indicazione del seguente C.I.G. _____ - codice identificativo della presente convenzione.

Art. 13

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 14

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni (solari _____ - _____ - _____ e con scadenza ____/____/____) a decorrere dalla data della sottoscrizione, salvo quanto prescritto dal precedente art. 15. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Ente locale, può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente contraente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente contraente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

La presente convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

Art. 15 - Obblighi dell'Ente Gestore - Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione

L'Ente contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:



1. Autocertificazione relativa al mantenimento del requisito speciale tecnico professionale di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e, precisamente, di essere iscritta alla C.C.I.A.A., per la categoria di attività inerente e relativa al servizio oggetto della presente convenzione;
2. Copia conforme al suo originale del decreto di iscrizione all'Albo Regionale nella Sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura - Sezione Minori - Tipologia Comunità Alloggio in applicazione dell'art. 26, della L.R. n. 22/1986;;
3. Elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standards quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia di servizio e della struttura;
4. Copie dei contratti di lavoro del personale dipendente per categoria;
5. Copie delle polizze assicurative per il personale dipendente e per i soggetti ospiti.

L'Ente contraente, inoltre, impegna a:

- a) garantire l'adempimento e l'osservanza di tutte le clausole convenute e riportate nella presente convenzione;
- b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, legislative, previdenziali, assicurative e di salute, nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle ospitate e a rispettare la vigente normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ed a comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale di Canicattì il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- d) impiegare personale professionalmente formato e adeguatamente aggiornato, in modo da garantire un buon livello qualitativo e professionale delle prestazioni.

L'Amministrazione Comunale di Canicattì si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente contraente in dipendenza della presente convenzione. A tal fine, con cadenza trimestrale, l'Assistente Sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze da parte dell'Ente Gestore alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali soluzioni o miglioramenti per garantire una maggiore qualità del servizio.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura a fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre le eventuali soluzioni o correzioni necessarie.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi quindici giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inadempienze contestate, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente Gestore, l'Amministrazione Comunale di Canicattì, ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

L'Ente contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

-la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;

Art. 16 *Protocollo di legalità*

Il Legale Rappresentante dell'Ente contraente si impegna a sottoscrivere un uno alla presente convenzione Dichiarazione, resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", al quale questo Comune ha aderito con determinazione Sindacale n. 135 del 05/10/2006, con la quale dichiara espressamente ed in modo solenne:

- a) di obbligarsi espressamente a segnalare all'Amministrazione Comunale di Canicattì qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla convenzione stessa;
- b) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di forniture di beni e servizi a determinate ditte.

danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale, ecc.;

Art. 17 -- Dichiarazione sui rischi di interferenze di cui al decreto legislativo n. 81/2008

L'Ente contraente è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del decreto legislativo n.81/2008 per il servizio oggetto della presente convenzione non esistono costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli sopportati dall'Ente Gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso i locali della propria struttura residenziale. In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere generale che l'Ente Gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini dell'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute ed all'incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 18 - Spese e registrazione della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future (copie, diritti, registrazione, altre spese conseguenti ed eventuali) sono per intero a totale carico dell'Ente contraente.

L'Ente contraente, come sopra rappresentato, ai sensi degli artt. 10, comma 8, e 17 del decreto legislativo n.460/1997 , essendo una organizzazione non lucrativa di utilità sociale è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Art. 19 - Normativa di rinvio e norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella materia oggetto della presente convenzione, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato. Si applicano, inoltre, automaticamente le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti ai servizi, alle prestazioni ed alle attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 20 - Controversie e foro competente

Nel caso di controversie, l'Ente Gestore non potrà sospendere, né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale di Canicatti relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione del servizio.

In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della convenzione il Foro competente è quello di Agrigento.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art.21 -Valore della Convenzione

L'importo complessivo della presente convenzione, per gli anni _____ - _____ - _____ - è stabilito in € _____.

Art. 22 - Scioglimento e rescissione della convenzione

Oltre che nei casi in cui "ope legis" è previsto lo scioglimento della presente convenzione, l'Ente locale recederà in qualsiasi momento dalla presente convenzione al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2001 in materia di informazioni e comunicazioni antimafia

L'Ente locale, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, potrà risolvere di diritto la convenzione, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione all'Ente contraente con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente convenzione, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, malgrado gli avvertimenti dell'Ente locale, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio al servizio ed alle attività oggetto della presente convenzione;
- b) apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'Ente Gestore e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività dell'Ente contraente;
- d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dell'attività, anche se motivate dall'esistenza di controversie con l'Ente locale;
- e) violazione ripetuta delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- f) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
- g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme della presente convenzione, in particolare a quanto previsto dalla L.R. n. 22/1986 e s.m.i. e dal D.P.Reg. 29/06/1988;
- h) interruzione non motivata del servizio per più giorni;
- l) sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio oggetto della presente convenzione;
- m) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2 comma 2, della L.R. n. 15/2008 il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'Ente contraente siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- n) in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

L'Ente locale, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere la convenzione e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a.r. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione da parte dell'Ente Gestore.


Nel caso di risoluzione del contratto l'Ente locale di Canicattì si rivarrà sull'Ente contraente per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Ente locale, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente Contraente

Il Comune di Canicattì



COMUNE DI CANICATTI
 (Provincia Regionale di Agrigento)
DIREZIONE IV SERVIZI ALLA CITTÀ
SERVIZI SOCIALI E SANITARI

**"SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA PER GESTANTI -
 RAGAZZE MADRI - DONNE IN DIFFICOLTÀ"**

Il giorno nei locali..... tra
 l'Amministrazione Comunale di Canicatti, legalmente rappresentata dal sig.
 domiciliato per la carica presso e il sig.....
 nato a il nella qualità di legale rappresentante dell'Ente Gestore
 con sede in..... iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86,
 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale degli Enti Locali decreto n. del
 per svolgere attività assistenziale in favore di gestanti e ragazze madri nella tipologia
 "Casa di accoglienza" con una capacità ricettiva di n.....posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Canicatti, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di gestanti e madri per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A. C., intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza per gestanti e madri" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione Comunale di Canicatti ad attuare il servizio residenziale in favore di gestanti e madri in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione Comunale di Canicatti e l'Ente Gestore prescelto;
- che il predetto Ente Gestore, si propone di concorrere all'attuazione del programma comune dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale di Canicatti, si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente



per la gestione della Casa di accoglienza sita in.....via....., in favore di gestanti e madri, inviate dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale. E', altresì, consentita l'ammissione di donne bisognevoli di accoglienza per situazioni contingenti di grave disagio familiare.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. unità (entro il limite massimo di 20 unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune di Canicattì, può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'Amministrazione Comunale di Canicattì, in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2 - Modalità di ammissione

L'Ente Gestore si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'Amministrazione Comunale di Canicattì, su relazione del Servizio sociale comunale.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti per i quali non può effettuarsi, a seguito di un periodo di ricovero, la dimissione per assenza di supporto familiare, in tal caso l'Ente Gestore è tenuto all'accoglienza del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione. E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di Canicattì, dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente Gestore al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente Gestore per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di Canicattì, di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, l'Amministrazione Comunale di Canicattì, può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di grave disagio familiare e socio-economico, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente Gestore, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'Amministrazione Comunale di Canicattì, riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

Art. 3 - Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'Amministrazione Comunale di Canicattì, per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'Amministrazione Comunale di Canicattì, non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente Gestore ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio Comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'Amministrazione Comunale di Canicatti la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 - Modalità d'intervento

L'Ente Gestore, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
 - garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
 - assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
 - dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
 - sommministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente Servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
 - collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna e del bambino e di realizzare gli obiettivi, nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
 - sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
 - assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
 - favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
 - tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
 - segnalare all'Ufficio Comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
 - stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
 - favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
 - garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
 - segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del Comune di Canicatti, e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
 - segnalare all'Ufficio Comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
 - relazionare annualmente all'Amministrazione Comunale di Canicatti, sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presenti convenzione;
- Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 - Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente Gestore, si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale per l'infanzia;
- c) un ausiliario;
- d) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione agli

specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente servizi tutelari, infermiere professionale, ecc....).
Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale, e di uno psicologo.
L'Ente Gestore, si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'Amministrazione Comunale di Canicattì, fornire apposita documentazione.
Data la natura del servizio, l'Ente Gestore si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale di Canicattì.

Art. 6 - Prescrizioni

Il personale dell'Ente Gestore addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'Amministrazione Comunale di Canicattì.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli art. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7 - Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.
L'Amministrazione Comunale di Canicattì si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 - Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'Ente Gestore si impegna a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale di Canicattì, entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di Canicattì, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente Gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente Gestore, su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'Amministrazione Comunale di Canicattì, per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art. 9 - Continuità del servizio

L'Ente Gestore si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'Amministrazione Comunale di Canicattì, a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10 - Volontariato

L'Ente Gestore, nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente, risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Canicattì e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente Gestore può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, perché preventivamente

autorizzato dall'Amministrazione Comunale di Canicatti.

Art. 11 - Partecipazione dell'utenza

L'Amministrazione Comunale di Canicatti, promuove periodicamente incontri con l'Ente Gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art. 12 - Corrispettivo del servizio

L'Amministrazione Comunale di Canicatti, corrisponderà all'Ente Gestore per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'Amministrazione Comunale di Canicatti si impegna a corrispondere all'Ente Gestore:

- a) un compenso fisso mensile di euro per ogni utente effettivamente ospitato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di euro....., da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico - asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13 - Rimborsi e tracciabilità dei flussi finanziari

Le contabilità bimestrali dovranno essere inoltrate o presentate all'Amministrazione Comunale di Canicatti, chiaramente leggibili e corredate da fotocopie dichiarate conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento e con le giustificazioni delle eventuali assenze e/o ricoveri.

Sui prospetti contabili, corredati da relativa fattura ove l'Ente Gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato a carico del Comune di Canicatti.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dal competente Ufficio comunale dei Servizi Sociali; ove dovessero emergere errori o difformità, detto Ufficio, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente Gestore, il quale invierà una nuova nota di contabilità corredata dalla relativa fattura entro i successivi 15 giorni. Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Amministrazione Comunale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari, previo riscontro della regolarità della corrispondenza del servizio effettivamente reso, delle verifiche fiscali, del DURC e della verifica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 della regolarità della posizione dell'Ente Gestore.

Ai fini del pagamento delle somme spettanti l'Ente Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, a pena di nullità assoluta della convenzione stessa. Pertanto, l'Ente Gestore è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, al presente appalto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituirà, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione di diritto della convenzione stessa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione alla presente convenzione nella causale l'indicazione del seguente C.I.G. _____ - codice identificativo della presente convenzione.

Art. 14 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni _____ a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale di Canicattì, con deliberazione motivata può disporre entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente Gestore e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente Gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale di Canicattì ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza a causa di dimissioni e/o in assenza di nuovi ingressi.

La presente convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

Art. 15 - Obblighi dell'Ente Gestore - Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione

L'Ente Gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

1. Autocertificazione relativa al mantenimento del requisito speciale tecnico professionale di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e, precisamente, di essere iscritta alla C.C.I.A.A., per la categoria di attività inerente e relativa al servizio oggetto della presente convenzione;
2. Copia conforme al suo originale del decreto di iscrizione all'Albo Regionale nella Sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura - Tipologia _____ in applicazione dell'art. 26, della L.R. n. 22/1986;;
3. Elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia di servizio e della struttura;
4. Copie dei contratti di lavoro del personale dipendente per categoria;
5. Copie delle polizze assicurative per il personale dipendente e per i soggetti ospiti.

L'Ente Gestore, inoltre, impegna a:

- a) garantire l'adempimento e l'osservanza di tutte le clausole convenute e riportate nella presente convenzione;
- b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, legislative, previdenziali, assicurative e di salute, nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle ospitate e a rispettare la vigente normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ed a comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale di Canicattì il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- d) impiegare personale professionalmente formato e adeguatamente aggiornato, in modo da garantire un buon livello qualitativo e professionale delle prestazioni.

L'Amministrazione Comunale di Canicattì si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente Gestore in dipendenza della presente convenzione. A tal fine, con cadenza trimestrale, l'Assistente Sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze da parte dell'Ente Gestore alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali soluzioni o miglioramenti per garantire una maggiore qualità del servizio.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura a fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre le eventuali soluzioni o correzioni necessarie.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi quindici giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inadempienze contestate, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente Gestore, l'Amministrazione Comunale di Canicattì, ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16 - Protocollo di legalità

Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore si impegna a sottoscrivere un uno alla presente convenzione



Dichiarazione, resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", al quale questo Comune ha aderito con determinazione Sindacale n. 135 del 05/10/2006, con la quale dichiara espressamente ed in modo solenne:

- a) di obbligarsi espressamente a segnalare all'Amministrazione Comunale di Canicattì qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla convenzione stessa;
- b) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di forniture di beni e servizi a determinate ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale, ecc.;

Art. 17 - Dichiarazione sui rischi di interferenze di cui al decreto legislativo n. 81/2008

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del decreto legislativo n.81/2008 per il servizio oggetto della presente convenzione non esistono costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli sopportati dall'Ente Gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso i locali della propria struttura residenziale. In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere generale che l'Ente Gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute ed all'incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 18 - Spese e registrazione della convenzione

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future (copie, diritti, registrazione, altre spese conseguenti ed eventuali) sono per intero a totale carico dell'Ente Gestore.

L'Ente Gestore, come sopra rappresentato, ai sensi degli artt. 10, comma 8, e 17 del decreto legislativo n.460/1997, essendo una organizzazione non lucrativa di utilità sociale è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Art. 19 - Normativa di rinvio e norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella materia oggetto della presente convenzione, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato. Si applicano, inoltre, automaticamente le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti ai servizi, alle prestazioni ed alle attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 20 - Controversie e Foro competente

Nel caso di controversie, l'Ente Gestore non potrà sospendere, né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale di Canicattì relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione del servizio.

In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della convenzione il Foro competente è quello di Agrigento.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 - Valore della convenzione

L'importo complessivo della presente convenzione, per gli anni _____ - _____ - _____ - è stabilito in €. _____.

Art. 22 - Scioglimento e rescissione della convenzione

Oltre che nei casi in cui "ope legis" è previsto lo scioglimento della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale di Canicattì recederà in qualsiasi momento dalla presente convenzione al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2001 in materia di informazioni e comunicazioni antimafia

L'Amministrazione Comunale di Canicattì, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, potrà risolvere di diritto la convenzione, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione all'Ente Gestore con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente convenzione, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, malgrado gli avvertimenti dell'Amministrazione Comunale di Canicattì, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio al servizio ed alle attività oggetto della presente convenzione;

b) apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'Ente Gestore e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività dell'Ente Gestore;

d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dell'attività, anche se motivate dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione Comunale di Canicattì;

e) violazione ripetuta delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;

f) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;

g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme della presente convenzione, in particolare a quanto previsto dalla L.R. n. 22/1986 e s.m.i. e dal D.P.Reg. 29/06/1988;

h) interruzione non motivata del servizio per più giorni;

l) sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio oggetto della presente convenzione;

rn) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2 comma 2, della L.R. n. 15/2008 il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'Ente Gestore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

n) in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

L'Ente appaltante, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere la convenzione e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a.r. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione da parte dell'Ente Gestore.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale di Canicattì si rivarrà sull'Ente Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Amministrazione Comunale di Canicattì, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente Gestore

Il Comune di Canicattì

L'Assessore Anziano

[Handwritten signature]

Il Sindaco
Avv. *Ettore D'AVENTURA*

[Handwritten signature]

Il Segretario Generale
dr. *D. Tuttolomondo*

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 03-10-2017 al 17-10-2017, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

è divenuta,esecutiva i giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr. D. Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario